

CIRCOLARE n. 2 del 7 gennaio 2025

Prot. n. 2 GRG-AC/bf

OGGETTO: **Legge 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027"**

La Legge di bilancio 2025 include alcuni interventi di rilievo per i Pubblici Esercizi, tra i quali:

- a decorrere **dal 1.01.2026, l'obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi** mediante registratori di cassa che siano **in collegamento tecnico con gli strumenti di pagamento elettronico** (c.d. POS);
- la **proroga a titolo oneroso fino al 31.12.2026** delle **concessioni** in scadenza al 31.12.2024 relative al **gioco del bingo**, alle **scommesse** e alla **realizzazione e alla conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS**;
- la proroga dal **1.01.2025 al 30.09.2025** della **disciplina sulla detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per lavoratori del comparto del turismo** tra cui i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.5 della L. n. 287/1991;
- il riconoscimento di un'aliquota massima fino al 45% come **credito d'imposta "Transizione 5.0"** per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- l'applicazione della disciplina del **credito d'imposta per la ZES Unica** anche per gli investimenti realizzati nel 2025, stanziando a tal fine 2,2 miliardi euro;
- lo stanziamento di **110 milioni di euro** per la concessione di **agevolazioni finanziarie per sostenere investimenti privati per lo sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale;
- la modifica dei limiti reddituali relativi al **regime di tassazione agevolata delle mance**, confermando l'applicazione dell'aliquota del 5% ed elevando i limiti ad un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 75.000 ed entro il limite del 30% delle mance percepite nell'anno.

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024 la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 avente ad oggetto il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", le cui disposizioni sono entrate in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2025.

Occorre premettere che ad aprile 2024 è entrata in vigore la riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea (cd. riforma della governance economica europea) attraverso la pubblicazione di tre atti legislativi: il Regolamento (UE) 1263/2024, il Regolamento (UE) 1264/2024 e la Direttiva (UE) 2024/1265. In estrema sintesi la riforma modifica gli strumenti e le procedure del coordinamento delle politiche di bilancio europee, introducendo il Piano Strutturale di Bilancio (PSB), vale a dire un documento di programmazione pluriennale, presentato da ciascuno Stato membro e valido per un periodo analogo alla durata della legislatura nazionale. Esso è destinato a contenere un unico programma di investimenti e riforme e il livello della spesa netta che dovrà essere osservato secondo un "percorso di aggiustamento di bilancio", finalizzato a ridurre il rapporto debito/PIL in modo duraturo e a mantenere il rapporto deficit/PIL sotto il 3%. Il percorso di aggiustamento avrà una durata di quattro anni,

ma potrà essere esteso fino a sette anni, a fronte di investimenti ambiziosi (a seguito della dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, di un disavanzo eccessivo per l'Italia per l'anno 2023 per il criterio del deficit - Decisione (UE) 2024/2124 del 26 luglio 2024 - il Governo ha già proposto misure finalizzate all'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio fino al 2031 nel PSB trasmesso alle Camere). Per verificare la corretta attuazione degli obiettivi del Piano, la riforma prevede una Relazione sui progressi compiuti, che sarà presentata annualmente dal Governo alle istituzioni europee.

Tuttavia, come specificato dal Governo nella relazione tecnica alla Legge di bilancio 2025, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, la legge in oggetto è stata presentata secondo la struttura e i contenuti previsti nel vigente assetto normativo.

In questa sede preme segnalare gli interventi di maggior rilievo per i Pubblici Esercizi, ivi comprese alcune disposizioni su cui il presidio della Federazione è stato molto forte e attento, come la proroga – per il 2025 – della norma sulla detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi (già prevista nella precedente Legge di bilancio – Circolare Fipe n. 179/2023) e la modifica alla disciplina di detassazione delle mance (di cui alla legge di bilancio 2023 – Circolare Fipe n. 192/2022).

Segue dunque una breve analisi delle disposizioni di maggior interesse, con riserva di trasmettere successivamente eventuali note di approfondimento.

- **Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici** (art. 1, commi da 74 a 77)
Le disposizioni intervengono in modifica della disciplina della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2 del D.Lgs n. 127/2015), al fine di rendere **maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico**, e fare emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
È bene sul punto ricordare (circolare Fipe n. 112/2019) che tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del DPR n. 633/1972) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente - inclusi i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande - hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La legge di bilancio 2025 stabilisce che **a decorrere dal 1° gennaio 2026** (comma 77) la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno esser effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché **"la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico"**. Viene dunque introdotto un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (c.d. POS) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri dell'esercente indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
La disciplina, inoltre, introduce uno specifico **sistema sanzionatorio** applicabile in caso di mancato adempimento del nuovo obbligo. In particolare:
 - in caso di *omessa o tardiva trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici* saranno applicate (i) se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre [comma 75, lett. a) che rinvia all'art. 11, comma 2-*quinqies* del D.Lgs n. 471/1997] e (ii) qualora siano state contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da 3 giorni a 1 mese [comma 76, lett. a) che rinvia all'art. 12, comma 2 del D.Lgs n. 471/1997];

- in caso di *“mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati [...] i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”* saranno applicate (i) la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro [comma 75, lett. b) che rinvia all’art. 11, comma 5 del D.Lgs n. 471/1997] e (ii) la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 15 giorni a 2 mesi o fino a 6 mesi in caso di recidiva [comma 76, lett. b) che rinvia all’art. 12, comma 3 del citato D.Lgs n. 471/1997].

- **Proroga delle concessioni di gioco** (art. 1, comma 96)

La disposizione prevede la **proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni** in scadenza al 31 dicembre 2024 relative:

- **al gioco del bingo**, con la previsione che ciascun concessionario dovrà corrispondere 108.000 euro per ogni concessione e anno di proroga (comma 96, lett. a);
- **alle scommesse**, con oneri concessori che ammontano a 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (compresi i punti di raccolta regolarizzati), e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (96, lett. b);
- **alla realizzazione e alla conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS** (RD 18 giugno 1931, n. 773), con oneri pari a (i) 120 euro per ciascun apparecchio c.d. AWP di cui al comma 6 lett. a) del TULPS [congegni automatici, semiautomatici, elettronici il cui costo della partita non può superare 1 euro, la cui durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro] e (ii) 4.000 euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui al comma 6 lettera b) del TULPS [apparecchi videoterminali che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa] – (96, lett. c).

La suindicata proroga è motivata dalla disposizione in commento:

- dalla necessità di portare a compimento l’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15, L. n. 111/2023);
- dalla persistente assenza di intesa con le regioni e gli enti locali per un adeguato quadro regolatorio ed economico idoneo all’identificazione di un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico;
- nonché dall’esigenza di continuità delle connesse entrate erariali. Sul punto giova sottolineare che a questa disposizione sono ascrivibili maggiori entrate extratributarie pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

Con riferimento a quest’ultima disposizione preme evidenziare che, generalmente, **la scadenza dei contratti in essere tra esercenti e concessionari delle reti di apparecchi o scommesse è collegata alla durata delle concessioni** (tenuto conto delle eventuali proroghe). **Conseguentemente, la proroga delle concessioni determina automaticamente la posticipazione della scadenza di tali contratti al 31 dicembre 2026, fatti salvi differenti e specifici accordi tra le parti.** Permanendo quindi l’efficacia degli attuali contratti, non può concretizzarsi la fattispecie prevista da alcune normative regionali relativa al *“rinnovo del contratto tra esercente e concessionario”*. Tale rinnovo, equiparato dalle medesime normative a una *“nuova installazione”*, comporterebbe l’applicazione del limite distanziometrico necessario per l’esercizio dell’attività, che in questo caso quindi non trova applicazione. La materia non si applica alle sale bingo in quanto concessionario ed esercente sono lo stesso soggetto.

- **Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere** (art. 1, commi da 395 a 398)

Nel corso di questi anni, questa misura è stata oggetto di specifico intervento e sostegno da parte della Federazione che ha interloquuto con il Governo e i Ministeri competenti al fine di introdurre una misura che andasse a riconoscere la peculiarità del lavoro svolto nelle attività di pubblico esercizio che, come è noto, si svolge anche di notte e durante le giornate festive.

Tale misura dedicata alla detassazione del lavoro notturno e straordinario festivo nel settore turistico e in particolare prevista per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, è stata dapprima introdotta dall'art. 39-bis del D.L. n. 48 del 2023 convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85 e successivamente novellata dalla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1 commi da 21 a 25).

La norma riconosce un **trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D,Lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.**

A differenza della misura contenuta nella legge di bilancio 2024 che aveva efficacia dal 1° gennaio al 30 giugno u.s., quella in commento prevede una durata di nove mesi (**1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**).

La disposizione si applica ai **lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro e il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.**

Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al DPR n.322/1998 e il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo in commento mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. In ordine ai chiarimenti interpretativi si rinvia alla lettura della circolare dell'AdE n.26 /E del 29 agosto 2023 (Circolare Fipe n. 124/2023).

- **Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0** (art. 1, commi da 427 a 429)

Le disposizioni recano alcune modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024 conv. con modif. dalla L. n. 56/2024. Come si ricorderà (circolari Fipe n. 45/2024, n. 70/2024 e n. 125/2024), il suindicato Piano prevede uno schema di crediti d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali all'esercizio d'impresa interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nell'ambito di progetti di innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici. L'aliquota del credito d'imposta varia a seconda dell'investimento e del risultato, in termini di riduzione dei consumi energetici, che conseguirà alla realizzazione dello stesso.

Nella disciplina previgente erano previste tre soglie d'investimento ai fini del calcolo del credito d'imposta (fino a 2,5 milioni di euro, da 2,5 a 10 milioni di euro, e da 10 a 50 milioni di euro); diversamente, con la legge di bilancio 2025 la seconda soglia viene riassorbita nella prima, con l'effetto che anche per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro troverà applicazione l'aliquota massima del credito d'imposta (35%, 40% o 45%). Di seguito la tabella di confronto e riepilogativa:

INVESTIMENTI	MISURA CREDITO D'IMPOSTA disciplina previgente	MISURA CREDITO D'IMPOSTA legge di bilancio 2025
<p>FASCIA BASE</p> <p>Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:</p> <p>➤ non inferiore al 3%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;</p>	35% fino a 2,5 milioni di euro	35% fino a 10 milioni di euro
	15% da 2,5 a 10 milioni di euro	

➤ o non inferiore al 5%, rispetto ai consumi del singolo processo	5% da 10 a 50 milioni di euro	5% da 10 a 50 milioni di euro
<p>FASCIA INTERMEDIA</p> <p>Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:</p> <p>➤ superiore al 6% e fino al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;</p> <p>➤ o superiore al 10% e fino al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo</p>	40% fino a 2,5 milioni di euro	40% fino a 10 milioni di euro
	20% da 2,5 a 10 milioni di euro	
	10% da 10 a 50 milioni di euro	10% da 10 a 50 milioni di euro
<p>FASCIA MASSIMA</p> <p>Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:</p> <p>➤ superiore al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;</p> <p>➤ o superiore al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo</p>	45% fino a 2,5 milioni di euro	45% fino a 10 milioni di euro
	25% da 2,5 a 10 milioni di euro	
	15% da 10 a 50 milioni di euro	15% da 10 a 50 milioni di euro

Per tutti i dettagli sulla misura, si rinvia alle circolari correlate sopra richiamate.

- **Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0** (art. 1, commi da 445 a 448)

La legge di bilancio 2025 apporta un significativo correttivo al piano Transizione 4.0, prevedendo, per il 2025, la cancellazione dell'incentivo sui beni immateriali e stabilendo un tetto di spesa per il medesimo anno pari a 2,2 miliardi di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La disciplina prevede che al raggiungimento del limite di spesa il Ministero competente (MIMIT) ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

È bene ricordare che tale Piano (art. 1, comma 1057-*bis* della L. n. 178/2020 – cfr. [webinar Fipe 21 marzo 2022](#) e relative schede di lettura sulle singole misure) prevede la concessione di un credito d'imposta in relazione all'acquisto di beni strumentali materiali "4.0" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo le caratteristiche descritte nell'[allegato A della L. n. 232/2016](#), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

- **Modifiche al credito d'imposta Zes unica** (art. 1, commi da 485 a 491)

La disposizione interviene in modifica dell'art. 16 del D.L. n. 124/2023 conv. con modif. dalla L. n. 162/2023 (circolare Fipe n. 157/2023 e n. 137/2023). La misura – inclusa in un pacchetto per il rilancio dell'economia

nelle aree del mezzogiorno – aveva previsto per l'anno 2024 la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, dei **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nella Zona Economica speciale per il Mezzogiorno** ("ZES unica", comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), per investimenti di valore pari o superiore a 200.000 euro.

La legge di bilancio 2025 estende la suindicata disciplina al 2025, prevedendo che il credito d'imposta operi anche per gli **investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**, e incrementa il relativo limite di spesa, aggiungendo - ai già previsti 1.800 milioni di euro per il 2024 - 2.200 milioni di euro per il 2025.

Per tutti i dettagli sulla misura, si rinvia alle circolari correlate sopra richiamate.

- **Intervento a sostegno dello sviluppo del settore turistico** (art. 1, commi da 502 a 508)

La norma stanziava 110 milioni di euro per la concessione di **agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati volti a sviluppare l'offerta turistica sul territorio nazionale**. In particolare, tali interventi dovranno esser mirati a favorire:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;
- gli investimenti nel rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

I criteri, le condizioni, le categorie di imprese interessate e le modalità per la concessione di tali agevolazioni saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame (vale a dire entro il prossimo 3 marzo).

La Federazione, consapevole dell'importanza strategica della ristorazione all'interno della filiera turistica, vigilerà sulla misura affinché il comparto sia adeguatamente incluso tra i beneficiari delle agevolazioni e delle iniziative previste, valorizzandone il contributo allo sviluppo economico e all'attrattività dell'offerta turistica nazionale.

- **Regime di tassazione delle mance** (art. 1, comma 520)

Al fine di agevolare l'applicazione del regime di tassazione agevolato in materia di mance introdotto dall'art. 1 commi da 58 a 62 della L. n. 197/2022, sono stati ampliati i limiti introdotti dalla legge di bilancio 2023 che consentono una **detassazione delle mance percepite dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991.

Come è noto, la Federazione ha sostenuto l'introduzione di tale disciplina e, pertanto, accoglie con favore la disposizione in esame in quanto stabilisce che l'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5%, si applichi:

- con esclusivo riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 75.000**;
- **entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/1991.

Rispetto ai chiarimenti interpretativi si rinvia alla lettura della circolare dell'AdE n. 26 /E del 29 agosto 2023 (Circolare Fipe n. 124/2023).

Per le altre disposizioni si rinvia alla [legge n. 207/2024](#) e gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 125/2024 Circolare Fipe n. 70/2024 Circolare Fipe n. 45/2024 Circolare Fipe n. 179/2023 Circolare Fipe n. 157/2023 Circolare Fipe n. 137/2023 Circolare Fipe n. 124/2023 Circolare Fipe n. 192/2022 Circolare Fipe n. 112/2019	https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/D0011c.pdf	Legge di bilancio 2025; pagamenti elettronici; proroga concessioni gioco; Lavoro notturno e festivo; Transizione 5.0; Zes Unica; investimenti turismo; mance.